

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 66 del 14/04/2003

Deliberazione n. 66 del 14/04/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.1

Non è conforme all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., la previsione separata degli oneri di sicurezza, in fase successiva alla stipulazione del contratto; tale ipotesi determina un maggiore importo contrattuale che si sostanzia in una modifica delle condizioni contrattuali, successiva all'aggiudicazione, in contrasto con il principio di necessaria evidenza pubblica della scelta del contraente. La natura contrattuale dell'importo degli oneri di sicurezza si ricava, tra l'altro, dalla previsione di cui all'articolo 110 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., laddove prevede che i piani di sicurezza di cui all'articolo 31 della legge n. 109/94 costituiscono parte integrante del contratto e devono essere ivi richiamati.

Deliberazione n. 66 del 14/04/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.2

Il piano di sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494, deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle ditte esecutrici. Ratio di tale norma è di evitare offerte più basse da parte delle imprese, che non tengano conto degli oneri conseguenti all'osservanza delle norme di sicurezza, previdenza ed assistenza.